

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO – ROMA**

**Ricorso**

Nell'interesse del **Afonso Latino** (C.F. LTNLNS74C14E472X) nato a Latina il 14.03.1974, residente in Latina Via Caldara n. 2 rappresentato e difeso, giusta delega in calce, dagli avv.ti Francesco Lanatà (C.F. LNTFNC81R21H501E - pec francescolanata@ordineavvocatiroma.org - fax 06.81151127) e Andrea Di Leo (c.f. DLINDR82P27H501H - andreadileo@pec.it - fax 06.81151127) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, via Ernesto. Monaci n. 13

**contro**

**Agenzia delle Entrate**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giorgione, 106;

**Agenzia delle Entrate**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

**nei confronti di**

Sig. **Marco Carta**, residente in Roma, via Torricella Peligna n. 10 sc. A int. 3;

Sig.ra **Elisabetta Colaci**, residente in Trani (BA) via Nicola De Roggerio n. 94;

Sig. **Antonio Mastroberti**, residente in Napoli Via Duomo n. 296, int. 336 scala G;

Sig. **Giuseppe Paolillo**, residente in Casoria (NA), Via Giordano Bruno n. 6;

**l'annullamento, previa sospensione cautelare**

del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate R.U. n. 0173327.30-06-2021-U n. avente ad oggetto "*Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", pubblicato in data 2.7.2021, nonché del successivo atto R.U. 0198385.22-07-2021-U avente ad oggetto "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", del provvedimento R.U. 0230903.09-09-2021-U con il quale l'Agenzia delle Entrate ha deliberato "*di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio*" nonché, per quanto possa occorrere dei

verbali di riunione della commissione di valutazione, nonché del verbale di riunione n. 2 10.2.2016 e del verbale n. 39 del 10.5.2016 e dei relativi allegati ivi comprese le F.A.Q., ed infine, sempre per quanto possa occorrere del bando per il "concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia" prot. N.146687/2010, nonché ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto.

### **Fatto**

**1.** Con provvedimento prot. N. 146687/2010, l'Agencia delle Entrate ha bandito un concorso pubblico "per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia" da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrato da colloquio (**doc. 1**) .

**2.** Il Dott. Alfonso Latino, già impiegato presso l'Agencia delle Entrate, ha presentato la domanda di partecipazione al predetto concorso (**doc. 2**), allegando gli atti e i documenti richiesti dal bando, utili e rilevanti per comprovare la propria qualifica professionale.

**3.** La Commissione di esame ha avviato i lavori e, per quanto interessa ai fini del presente ricorso, nella seduta n. 2 del 10.2.2016 (**doc. 3**), ha fissato i criteri valutazione dei titoli dei candidati in coerenza con quanto previsto nel bando; nella successiva seduta del 10.5.2016, ha fornito inoltre alcuni chiarimenti in ordine all'interpretazione dei titoli, rispondendo alle richieste avanzate dalle singole sottocommissioni (**doc. 4**).

**4.** All'esito della prova di esame, il Dott. Latino è stato ritenuto idoneo. Tuttavia, nella graduatoria di merito pubblicata il 2.7.2021 (**doc. 5**) luglio e successivamente oggetto di rettifica in data 22 Luglio (**doc. 6**), il Dott. Latino è risultato posizionato al posto al 182°, non risultando così vincitore. I concorrenti fino al 163° posto sono stati dichiarati vincitori ed hanno assunto l'incarico di dirigente.

**5.** Dalla lettura della scheda di valutazione è emerso che, in sede di valutazione dei titoli, il Dott. Latino aveva ricevuto un punteggio di appena 0.25, in relazione ai "titoli accademici e di studio" (**doc. 7**). Come si avrà modo di approfondire di seguito, né il titolo di avvocato del Dott. Latino, né il master di I livello conseguito, né infine le pubblicazioni scientifiche prodotte sono state adeguatamente valutate; inoltre, nonostante la sua rilevanza in termini di

punteggio, non è stato neanche esaminato il suo profilo culturale e professionale.

**6.** Per queste ragioni, il Dott. Latino ha presentato formale istanza di riesame della valutazione, chiedendo che fosse rettificato il punteggio attribuito, proprio per via delle molteplici omissioni ed errori nella valutazione dei titoli (**doc. 8**). In allegato a tale istanza, il Dott. Latino ha depositato la copia dell'atto di abilitazione alla professione forense, che in sede di domanda era stato dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000.

**7.** Con nota del 9.9.2021, l'Agenzia delle Entrate ha deliberato "*di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio*", rigettando così l'istanza di riesame del Dott. Latino (**doc. 9**).

**8.** Benché sia stato ritenuto idoneo ai fini della qualifica di dirigente, il Dott. Latino ha interesse ad impugnare i provvedimenti in epigrafe e, in particolare, la valutazione, affinché venga accertata l'erroneità della valutazione compiuta e affinché la Commissione proceda ad una nuova valutazione, senza gli errori lamentati: il tutto al fine di poter salire in graduatoria grazie al riconoscimento dei punti non attribuiti e risultare così vincitore del concorso in questione, ovvero a migliorare la sua posizione quale "idoneo" e, quindi, aumentare le possibilità di chiamata in ipotesi di scorrimento della graduatoria.

**9.** Si evidenzia fin d'ora che in caso di positivo scrutinio delle censure che seguono, il ricorrente potrebbe ottenere un maggior punteggio da minimo 0,45 a 16,45. A tal fine, quindi, sono stati individuati quali controinteressati soggetti che in caso di totale o parziale accoglimento del presente ricorso verrebbero superati in graduatoria, così da assolvere all'onere della notifica ad almeno un controinteressato. Ad ogni buon conto, riservandosi sin d'ora di depositare apposita istanza, si chiede fin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

\*

Tanto premesso, i provvedimenti indicati in epigrafe afferenti la valutazione di Dott. Latino sono palesemente illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 18 L. 241/90. Violazione dell'art. 6, co. 1, lett. c), L. 241/90. Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 L. 241/90. Violazione dell'art. 3 L. 241/90. In subordine: illegittimità, *in parte qua*, del bando e/o del Verbale n. 39/2016.**

*Sulla illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di 0,5 punti per il titolo di abilitazione alla professione forense conseguita dal dott. Latino.*

**1.** Come anticipato, al ricorrente è stata negata la valutazione dell'abilitazione allo svolgimento della professione forense la quale, ove considerata, avrebbe comportato *de plano* l'attribuzione di 0,50 punti, come da criterio adottato dalla Commissione nella riunione del 10.2.2016.

Al riguardo occorre infatti evidenziare come il necessario riconoscimento del punteggio in parola in funzione del possesso di tale abilitazione non sia revocabile in dubbio, sicché ove il titolo sia stato ritenuto "*non valutabile*" in termini assoluti (e non in ragione di profili "formali" e procedurali, che comunque si censureranno *infra*) saremmo al cospetto di un travisamento a dir poco marchiano.

Alla luce della complessiva *lex specialis* (bando, "FAQ", Criteri della Commissione) appare, infatti, indubitabile come la abilitazione alla professione forense sia una "*abilitazione professionale a seguito di laurea*", al limite, secondo il criterio di "*assimilabilità*" (cfr. Verbale Commissione n. 2 – 10.2.2016, punto a) ). A fugare ogni dubbio, d'altra parte, v'è il rilievo che nei chiarimenti - Allegato al Verbale 39 del 10.5.2016 quanto alle "*abilitazioni*" si prendono in esame (poiché avevano suscitato taluni dubbi) quelle di "*revisore dei conti*" e "*ingegneri*".

Così come pare quasi banale sottolineare come l'abilitazione in parola non possa che essere considerata come relativa ad una materia "*attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate*" (da cui il necessario riconoscimento di 0,50 p.ti), attesa la sicura rilevanza della competenza professionale attestata dall'abilitazione forense (diritto tributario, diritto amministrativo, diritto civile etc.). A tal fine è utile considerare come, nei contenziosi Tributarî innanzi alla Commissioni Provinciali e Regionali, l'Agenzia delle Entrate, sia in primo grado,

sia in appello, sia solita difendersi in proprio, utilizzando i propri dipendenti che predispongono gli atti difensivi e presenziano le udienze. Ed è altresì utile considerare come il Dott. Latino, nello svolgimento delle proprie mansioni, abbia difeso l'Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, presenziando fino a 20 cause settimanalmente.

Sicché, ove l'affermazione della Commissione secondo cui *"gli ulteriori titoli di cui al punto A non risultano valutabili in quanto non conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione"* si riferisse (peraltro con un vizio motivazionale) alla non rilevanza/pertinenza della abilitazione forense saremmo davanti ad una valutazione del tutto abnorme.

Ad ogni modo, ove invece dovesse emergere in corso di giudizio che tale è la motivazione (ossia: la "inidoneità" astratta della abilitazione forense ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione), si eccepisce sin d'ora l'illegittimità non solo della valutazione in parola, ma anche del bando, delle FAQ e dei Criteri della Commissione ove intesi in tal senso.

A ciò, si ribadisce, si aggiunge la totale assenza di motivazione sul punto (che costringe il ricorrente a formulare il presente motivo di impugnativa sostanzialmente *"al buio"*).

**2.** In seconda battuta – ossia, una volta escluso che la ragione della omessa valutazione dell'abilitazione sia legata alla inidoneità *a priori* di detto titolo – occorre considerare l'ipotesi che il difetto della domanda, si ribadisce, senza motivazione, "contestato" dalla Commissione attenga alle modalità di dichiarazione/produzione del titolo.

Il ricorrente, in particolare, ha dichiarato l'abilitazione *de quo*:

- al punto a) dell' *"elenco titoli"* (cfr. n. 3);
- lo ha indicato nella "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (all. C), dichiarando la conformità all'originale della *"certificazione sostitutiva dell'abilitazione conseguita per la professione di avvocato"* (lett. c);
- allegando, infine, la predetta dichiarazione sostitutiva.

**3.** Il bando in ordine alle modalità di presentazione dei titoli dispone, all'art. 3, co. 7, che *"I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C)"*.

La *lex specialis* sopra citata, in altri termini, prevedeva due modalità di produzione dei titoli: (i) in originale o (ii) in fotocopia con attestazione di conformità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**4.** Ebbene, se è vero che la modalità adoperata dal ricorrente (produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000) non è in linea con la *lex specialis*, ciò non toglie che la mancata valutazione del titolo in parola è comunque illegittima sotto diversi punti di vista.

**4.1** In primo luogo, **viene in rilievo l'art. 46 del D.P.R. 445/2000.**

In particolare, ivi si dispone che "***sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (...) n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica***".

Norma, quella in parola, che trova poi "richiamo" attuativo anche nell'art. 18 L. 241/90 il quale impone alle P.A. di adottare misure organizzative atte a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione

La regola (*rectius*: ormai "principio fondamentale") dell'autocertificazione, si osserva sin d'ora, essendo atta a dare attuazione a principi fondamentali ed essenziali dell'azione amministrativa, ha un rilievo tale da eterointegrare la *lex specialis* del concorso.

In tal senso, basta richiamare, ad esempio, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2016, n. 1201 secondo cui le norme di cui al D.P.R. 445/2001 "costituiscono eterointegrazione delle disposizioni del bando, non essendo necessario – per il principio di gerarchia delle fonti – che la *lex specialis* disciplini nel dettaglio la materia delle autodichiarazioni, a maggior ragione laddove non ponga un'espressa deroga (a prescindere dalla legittimità della stessa)".

Ancora: "il silenzio del bando sulla possibilità di autocertificazione non può essere inteso come divieto di avvalersene in quanto la possibilità delle dichiarazioni sostitutive costituisce un principio dell'ordinamento, di immediata e diretta applicazione (Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2000, n. 6318)" (TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 28.11.2018, n. 438).

Ricorda ancora TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 24.1.2013, n. 522 che "il d.p.r. n. 445/2000 sancisce l'equipollenza tra l'attestazione promanante dall'amministrazione all'uopo deputata e la dichiarazione resa in suo luogo dal

*privato. Ciò, segnatamente, allorquando: a) prevede che "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni" gli stati, qualità personali e fatti normativamente elencati (ivi compresi "qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica") (art. 46) (...) In particolare, **a seguito dell'introduzione di tale ultima disposizione, è da intendersi venuto meno l'obbligo di produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, con correlativa sufficienza della sola dichiarazione sostitutiva del privato** (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 dicembre 2006, n. 1790; TAR Abruzzo, L'Aquila, 18 gennaio 2012, n. 35)."*

In subordine, laddove si voglia ritenere che la mancata espressa previsione (anche) della possibilità di autocertificare un titolo/abilitazione a norma dell'art. 46, co. 1, lett. n) D.P.R. 445/2000 costituisca una "voluta" limitazione dell'applicabilità di detta norma, il bando sarebbe in tal caso *in parte qua* in questa sede impugnato poiché illegittimo, per contrasto con la predetta disposizione normativa.

D'altra parte, è appena il caso di rilevare come esso sarebbe anche illogico ed irragionevole laddove si ammetterebbe espressamente la possibilità di autentica di una copia del titolo, in base al D.P.R. 445/2000, ma non la facoltà (*rectius*: il diritto, come tale non "disponibile" dalla *lex specialis*) di autocertificarlo in base alla medesima disciplina. Peraltro, sempre ragionando in tale prospettiva, il bando sarebbe violativo anche del principio del *clare loqui* nella misura in cui una prescrizione così peculiare ed eccentrica (nonché illegittima, come s'è detto) avrebbe necessitato di una chiara ed espressa formulazione.

Quanto precede pare già di per sé sufficiente a dimostrare la sufficienza di quanto prodotto dal ricorrente in ordine alla abilitazione professionale e, quindi, alla sua illegittima mancata considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**4.2** Ciò nondimeno, in via subordinata, **occorre anche denunciare la violazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) L. 241/90, disposizione che avrebbe imposto all'Amministrazione quantomeno di procedere al c.d. soccorso istruttorio, sì da consentire al ricorrente di perfezionare la prova del possesso del requisito già oggetto di autocertificazione.**

La disposizione, infatti, prevede che *"Il responsabile del procedimento: [...] b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

L'applicabilità di tale norma (ormai assurta a rango di vero e proprio principio dell'azione amministrativa, dovendo il rapporto P.A. – privato essere improntato a correttezza e buona fede, ex art. 1 L. 241/90) è pacifica anche con riferimento ai concorsi pubblici e ciò, in particolare, laddove il concorrente abbia comunque offerto, in sede di partecipazione, elementi sufficienti atti ad indicare il possesso del titolo/requisito.

Ossia, un conto è la radicale omessa indicazione di un titolo – non passibile di soccorso istruttorio – altro è la regolarizzazione di una dichiarazione (in ipotesi) *"imperfetta"* (circostanza, peraltro, da escludere in ragione di quanto rilevato *supra* § 4.1).

Infatti, Cons. Stato, Sez. V, 22.11.2019, n. 7975, *"il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. **In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta** – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – **il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) **rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza'**".*



Infatti, *"vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato (...) di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (TAR Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; TAR Lazio, Roma, III, n. 12533/2009)" (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 12.7.2011, n. 3702).*

Detto altrimenti: *"quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura (art. 6 Legge n. 241 del 1990)" (TAR Sardegna – Cagliari, Sez. I, 6.6.2016, n. 483).*

E proprio codesto TAR, infatti, ha avuto modo di rammentare che in presenza di una originaria autocertificazione, poi seguita da una tardiva produzione dei certificati veri e propri, è illegittima l'esclusione del candidato, in ragione del fatto che, in siffatta evenienza, si è al cospetto di *"una mera regolarizzazione di un titolo già posseduto dal ricorrente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di cui la stessa P.A. era venuta a conoscenza dalla valutazione della domanda medesima, in modo da non configurare alcuna violazione della par condicio tra i candidati"* (Sez. III-quater, 17.3.2020, n. 3285).

**Il che avrebbe imposto all'Amministrazione o di attivare il soccorso istruttorio d'ufficio o, una volta ricevuta l'istanza in autotutela del ricorrente, di prendere atto del certificato trasmesso** e, quindi, di acquisire lo stesso e, così, *"impedire la disposta esclusione automatica dalla procedura selettiva e provocare, viceversa, l'esercizio del potere-dovere di soccorso dell'amministrazione resistente tramite integrazione documentale, peraltro spontaneamente adempiuta"* (così TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 24.1.2013, n. 522).

E valga denunciare, a tal riguardo, anche l'illegittimità del citato provvedimento di "rifiuto" dell'autotuela nella parte in cui ha del tutto immotivatamente oMESSO di prendere in considerazione la richiesta di attivazione del (doveroso) soccorso istruttorio.

Si rileva, infine, che **l'art. 3 del bando non escluda espressamente il generale potere-dovere di soccorso istruttorio** e ciò, comunque al netto del rilievo – qui formulato ove occorrer possa a valere quale impugnativa della *lex specialis* ove intesa ad escludere l'applicazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) L. 241/90 – per cui attesa la natura imperativa della regola-principio del soccorso istruttorio, ogni disposizione regolamentare atta ad impedirne l'applicazione sarebbe comunque radicalmente illegittima.

E ciò, inoltre, con possibile rilievo, analogamente a quanto visto *supra* § 4.1 in merito all'applicazione dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, della eterointegrazione della *lex specialis*.

**5.** Né, ovviamente, pare il caso di osservarlo, alcun rilievo giuridico può assumere (tanto ai fini di quanto qui rilevato in ordine alla necessaria applicazione della regola del soccorso istruttorio quanti in merito alla sufficienza dell'autocertificazione a norma dell'art. 46 D.P.R. 445/2000) l'Allegato al verbale n. 39 del 10.5.2016 laddove, al punto 1), tramite un "chiarimento" rivolto alle Commissioni precisa che "*l'allegazione dei documenti è un obbligo. La mancata allegazione prevede la valutazione del titolo oMESSO*".

Al riguardo pare sovrabbondante soffermarsi sulla inidoneità di un siffatto atto interno a modificare la *lex specialis*, tanto più se in contrasto con fonti normative sovraordinate (per analogia si richiamano i pacifici principi espressi dalla giurisprudenza in ordine alla portata dei chiarimenti forniti in sede di procedure di gara).

In secondo luogo, si rileva come a ben vedere, nel caso che ci occupa il ricorrente – in ragione della portata dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 – ha allegato il documento richiesto, tramite una autocertificazione equipollente *ex lege*, sicché il chiarimento n. 1) non sarebbe comunque riferibile alla fattispecie qui in rilievo. Ad ogni buon conto, ove mai inteso tale (postumo) chiarimento ad integrare la *lex specialis* e ad attribuire alla stessa una "volontà" in contrasto con le superiori disposizioni esaminate, lo stesso viene qui impugnato, in quanto violativo di

dette norme e principi, oltre che, si ribadisce, in radice inidoneo a modificare le regole del concorso (peraltro a distanza di oltre sei anni dalla sua indizione!).

\*

**II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, dell'art. 97, co. 2. Illegittimità per eccesso di potere. Violazione del Bando e dei criteri di valutazione. Illegittimità per carenza istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà.**

Sulla illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di 0,5 al master conseguito dal Dott. Latino presso la Facoltà di Economia e Commercio relativo alla gestione innovativa della P.A.

1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui, nel valutare i titoli del Dott. Latino, non hanno attribuito il punteggio di 0.50 per il master di primo livello sulla "gestione innovativa della P.A.", conseguito presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università "La Sapienza", riconoscendogli invece un punteggio di appena 0.25.

La palese erroneità nella valutazione risiede nel fatto che, in modo del tutto ingiustificato, palesemente irragionevole e contraddittorio, la Commissione non ha ritenuto il predetto master afferente l'attività istituzionale all'Agenzia dell'Entrate e non ha pertanto attribuito il punteggio di 0.5, previsto per tale specifica ipotesi.

La stessa scarsa motivazione contenuta nella scheda di valutazione non spiega le ragioni di tale giudizio, apparendo a tal fine come una clausola di stile, del tutto standardizzata, assolutamente inidonea a far comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione.

2. Al fine di dimostrare la fondatezza di tali contestazioni occorre innanzitutto ricordare come il Bando di Concorso abbia previsto, nell'ambito relativo alla valutazione dei titoli, l'attribuzione fino a 20 punti per "titoli accademici e di studio". Nella seduta del 10.2.2016, la Commissione ha fissato i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo, fra le altre cose, che:

- in linea generale, "il titolo è valutabile se: attinente e pertinente all'attività istituzionale dell'Agenzia delle entrate; rilevante in quanto attesta una peculiare ed elevata professionalità...."

- in linea più specifica, un master universitario di I° livello consente l'ottenimento di un punteggio di 0,5 qualora risulti "conseguito in materie

attinenti l'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate"; diversamente, consente l'ottenimento di un punteggio di 0,25.

Dunque, in estrema sintesi, dalla combinata lettura delle succitate previsioni, emerge che un master universitario, attestando un'elevata professionalità del candidato, consente di ottenere un punteggio di 0,5 qualora "*attinente e pertinente*" l'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

In questo contesto, **è opportuno prestare attenzione al dato letterale: il master (o comunque il titolo) è rilevante quando riguarda non solo la materia tributaria, ma anche l'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate globalmente considerata.** Infatti il bando e la commissione parlano specificamente delle due macro-aree afferenti la materia tributaria e l'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, così distinguendole e dandone comunque rilevanza ai fini della valutazione dei candidati: in tal senso appare chiaro che, mentre la materia tributaria afferisce l'attività sostanziale compiuta dall'Agenzia delle Entrate, la materia attinente "l'attività istituzionale" (considerata altrettanto importante del bando), riguarda i processi e le modalità decisionali, organizzative e lavorative della stessa

**3.** Tanto premesso, il Dott. Latino ha conseguito un master di I livello presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma La Sapienza relativo alla gestione innovativa della P.A: si tratta di un master che, come è agevole comprendere dal suo titolo, riguarda non solo il diritto amministrativo, ma più in generale la gestione delle pubbliche amministrazioni e dunque sia la gestione dei procedimenti decisionali, sia la gestione dell'organizzazione della stessa, il tutto secondo i modelli innovativi.

Come si evince dal programma, nel corso del master sono state approfondite le materie del diritto amministrativo, tributario, economia politica e di *public management*, tutte materie certamente attinenti alla "*attività istituzionale dell'agenzia delle entrate*".

Infatti, è noto come l'Agenzia delle entrate sia un soggetto di diritto pubblico che, applica nella sua attività il diritto amministrativo: si tratta di ente pubblico non economico, organizzato nella forma "innovativa" di agenzia, certamente rientrante nell'ampio concetto di P.A.

Ed è altrettanto noto come l'Agenzia delle Entrate applichi il diritto amministrativo non solo nei processi decisionali e operativi, ma anche nella

gestione del lavoro e dell'attività nonché nell'organizzazione e nell'acquisizione del personale e delle risorse.

Basta a tal fine considerare come l'Agenzia eserciti poteri pubblicistici e adotti le regole procedurali stabilite dal diritto amministrativo; i vertici poi debbono conciliare tali regole di diritto a criteri manageriali che definiscano gli obiettivi e le risorse.

Tale premessa, per quanto possa apparire superflua, consente comunque di comprendere come **il master in questione, conseguito dal Dott. Latino, fosse assolutamente rilevante ai fini dell'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate**: per questo motivo la Commissione avrebbe dovuto considerare tale master come tale e per l'effetto attribuire un punteggio di 0,5.

Così tuttavia non è stato: la Commissione, in modo palesemente irragionevole e immotivato, ha negato una tale rilevanza al master, attribuendo al Dott. Latino solo il punteggio di 0,25 e cioè il punteggio previsto per master non attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una decisione assolutamente illegittima in quanto palesemente irragionevole, contraddittoria e disancorata sia dalla *ratio* del criterio di valutazione, sia dal suo dato letterale.

E' infatti evidente come tale criterio di valutazione voglia premiare il candidato che, come spiega il bando, abbia acquisito una peculiare ed elevata professionalità nell'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, così da poter svolgere nel modo migliore l'incarico dirigenziale: il master in questione è pertanto assolutamente rilevante in tal senso, proprio perché, riguardando la gestione innovativa dalla p.a., fornisce nozioni e preparazione specifica per tale attività.

Quanto al dato letterale del criterio, anch'esso tradito dall'interpretazione fornita della Commissione, deve osservarsi quanto segue: se i titoli accademici e di studio rilevanti fossero solo quelli afferenti la materia tributaria, il bando così come i criteri di valutazione lo avrebbero specificato espressamente. Il fatto che invece la commissione abbia attribuito rilevanza ai titoli di studio afferenti l'attività istituzionale dell'Agenzia dimostra inequivocabilmente la volontà di considerare non solo la macro-area afferente la materia tributaria, ma anche quella riguardante i procedimenti decisionali e organizzativi della stessa,

rientrante nell'ambito del diritto amministrativo. Del resto, il bando di concorso è funzionale al reclutamento di dirigenti che, oltre ad occuparsi dell'ambito strettamente tributario, deve anche organizzare e gestire l'operato e l'attività dell'agenzia delle Entrate.

Ad ulteriore conferma, il fatto che nel concorso *de quo* **il diritto amministrativo, così come l'amministrazione e la sua organizzazione, costituiscono tre distinte materie oggetto di esame**: il che conferma come il diritto amministrativo sia assolutamente rilevante ai fini del reclutamento dei dirigenti, dimostrando inequivocabilmente la rilevanza del master conseguito dal Dott. Latino ai fini dell'attività dell'Agenzia delle Entrate.

Una diversa interpretazione lascerebbe emergere evidenti quanto gravi profili di contraddittorietà: da un lato, il diritto amministrativo risulta essere una materia fondamentale di esame; dall'altro, il master attinente tale materia non rilevarebbe ai fini della selezione dei candidati, in quanto non rientrante nell'attività istituzionale dell'Agenzia.

Da qui, dunque, gli evidenti e macroscopici profili di illegittimità che affliggono la valutazione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto che il master conseguito dal dott. Latino non rilevasse ai fini dell'attività istituzionale dell'Agenzia e pertanto meritasse un punteggio di appena 0,25, in luogo del punteggio di 0,5 che avrebbe invece dovuto attribuirgli.

Del resto, la Commissione non ha spiegato in alcun modo perché tale master non fosse rilevante ai fini dell'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, lasciando così emergere un ulteriore profilo di illegittimità della sua decisione per difetto di motivazione, che conferma e aggrava i profili di irragionevolezza e contraddittorietà nella decisione assunta.

Ove occorrer possa, si impugna in questa sede anche il "chiarimento" n. 26 di cui al Verbale 39/2016 nella parte in cui, immotivatamente ed illegittimamente, prevede la "regola" di non "pertinenza" del master in innovazione della P.A., attesa la sua illegittimità per tutti i profili testè esposti.

\*

**III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, dell'art. 97, co. 2. Violazione del Bando e dei criteri di valutazione. Illegittimità per eccesso di potere. Illegittimità per carenza istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà**

*Sull'illegittimità della valutazione nella parte in cui ha omissa di considerare il criterio relativo al "giudizio globale e al profilo culturale e professionale" del Dott. Latino*

**1.** Altrettanto illegittima è la valutazione compiuta dalla Commissione in merito al "giudizio globale e al profilo culturale e professionale" del Dott. Latino: l'illegittimità di tale valutazione è di palmare evidenza atteso che, nella scheda del candidato, non risulta alcuna menzione o anche solo un cenno tale criterio: il che rileva sia come omissa (inesistente) valutazione di un aspetto del profilo del candidato, sia come inesistenza della motivazione.

**2.** Anche in questo caso, occorre ricordare che, nell'ambito della valutazione dei titoli, il bando ha previsto l'attribuzione di un punteggio fino a 15 punti a seguito di un "giudizio globale sul profilo culturale e professionale" del candidato.

Preme rilevare che un tale criterio di valutazione, così come rappresentato nel bando, sembrava volto ad una valutazione complessiva (rectius "globale") del candidato e dei suoi titoli, senza richiedere il deposito e l'allegazione di nuovi titoli. Prova ne è che, nel modulo di domanda, non fosse indicato alcuno spazio e alcun riferimento ai titoli afferenti tale criterio di valutazione da inserire specificamente.

Tuttavia, ben 6 anni dopo la pubblicazione del Bando e la presentazione delle domande da parte dei candidati, la Commissione ha chiarito che tale criterio non riguarda una valutazione conclusiva e globale dei precedenti titoli ma costituisce "un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio da lui reso".

Da una lettura complessiva, appare chiaro che tale criterio di valutazione costituisce una categoria di giudizio del tutto distinta dalle altre, la quale tuttavia non valuta nuovi e distinti titoli, appositamente allegati dal ricorrente per poter essere esaminato anche sotto questo profilo, bensì si volge ad una lettura complessiva del profilo curriculare del candidato. Il che è confermato dal fatto che, come detto supra, la domanda di partecipazione non prevedeva titoli specifici da allegare per tale categoria di giudizio.

Si tratta dunque una valutazione presenta notevoli profili di discrezionalità da parte della commissione e che, pertanto, deve essere accompagnata da

un'accurata motivazione che spieghi il ragionamento seguito, proprio per non scivolare in una deriva di arbitrarietà e irrazionalità.

**3.** Tanto premesso è agevole ora dimostrare l'illegittimità della valutazione compiuta dalla commissione: **nella scheda di valutazione infatti non vi è alcun cenno o menzione di tale giudizio Globale sul profilo culturale e professionale del Dott. Latino.**

Una tale omissione può significare solamente che il Dott. Latino non sia stato valutato e giudicato sotto questo profilo, venendo così privato della possibilità di conseguire fino a 15 punti, oltre che di comprendere le ragioni di tale omessa attribuzione di punteggio.

Tale omissione di valutazione appare del tutto palese, considerando che tutte le altre categorie di valutazione, ivi comprese quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di 0, sono state comunque riportate nella scheda di valutazione, accompagnate da una (scarna) motivazione.

A titolo esemplificativo, la valutazione sulla categoria D, afferente le pubblicazioni scientifiche, viene espressamente riportata, con la relativa motivazione, anche se il candidato ha preso un punteggio di 0. Analogamente, quando un titolo non è stato ritenuto rilevante ai fini della categoria di valutazione, la Commissione lo ha espressamente rappresentato nella scheda.

**Invece, la valutazione afferente la categoria F, relativa al succitato "giudizio globale" non viene in alcun modo riportata, dimostrando così come, in modo del tutto illegittimo, il Dott. Latino non sia stato valutato sotto questo profilo.**

Deve sin d'ora rilevarsi come la fondatezza di tale contestazione non può essere in alcun modo minata dal fatto che la scheda di valutazione non riporta alcunché neanche rispetto alla categoria B "*titoli di servizio*" e C "*incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche*": il motivo per il quale, in questi specifici casi, la scheda non riporta nulla risiede nel fatto che il Dott. Latino non ha volutamente allegato alcun titolo rilevante ai fini di tale categoria, scegliendo volontariamente di non essere valutato sotto questo profilo.

Invece, per quanto riguarda la Categoria F "giudizio globale", non vi erano – come si è detto – titoli specifici da indicare per poter essere valutato sotto questo profilo: pertanto, egli avrebbe dovuto comunque essere esaminato e valutato dalla Commissione e vedersi attribuire il relativo punteggio, riportando



una motivazione nella scheda che spiegasse le ragioni di tale giudizio, anche nel caso in cui tale punteggio fosse pari a 0, così come del resto la Commissione aveva fatto in relazione alle Categorie "A", "D", e "E".

Peraltro, in sede di domanda, il Dott. Latino aveva allegato molteplici documenti attestanti i corsi di approfondimento seguiti presso la scuola Scuola Superiore e presso la Direzione Regionale del Lazio ovvero della Lombardia, tutti conclusi con il massimo di voti: tali documenti, non rilevanti ai fini delle altre categorie di giudizio, avrebbero sicuramente potuto essere valutati ai fini della categoria del succitato "Giudizio Globale".

Da qui, la palese illegittimità della valutazione, atteso che la Commissione, violando il bando e i criteri di valutazione che si era data, non ha valutato ed esaminato il Dott. Latino sotto questo profilo, così precludendogli di accedere a 15 punti.

**4.** Fermo quanto sopra, qualora tale omissione fosse considerata solo in termini di difetto di motivazione, deve rilevarsi come essa sia tale da inficiare la valutazione compiuta anche sotto questo profilo.

Atteso l'elevato livello di discrezionalità di tale criterio di giudizio, la Commissione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per il punteggio attribuito (*rectius* non attribuito): in concreto, avrebbe dovuto spiegare per quale motivo aveva deciso di attribuire un punteggio di 0 in relazione al Giudizio Globale.

Una tale omissione impedisce al Dott. Latino di comprendere le ragioni della valutazione che gli è stata attribuita e, in caso, di poterla adeguatamente contestare.

Deve dunque eccepirsi come la valutazione sia afflitta da un evidente profilo di illegittimità attesa la grave omissione nella motivazione: tale omissione appare ancor più grave ove si consideri l'elevato livello di discrezionalità che presupponeva detta valutazione e che pertanto imponeva una motivazione assolutamente puntuale e precisa, capace di rappresentare le ragioni della decisione assunta.

E' pacifica in tal senso la giurisprudenza quando afferma che *"Ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 241 del 1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso*

*logico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 07/04/2021, n.2296*

Da qui, dunque, l'ulteriore profilo di illegittimità che affigge i provvedimenti impugnati e la valutazione attribuita al Dott. Latino, il quale, nel caso in cui gli fossero stati attribuiti i punti previsti per la categoria "giudizio globale" (fino a 15), sarebbe risultato vincitore del concorso.

\*

**IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, dell'art. 97, co. 2. Illegittimità per eccesso di potere. Violazione del Bando e dei criteri di valutazione. Illegittimità per carenza istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà**

*Sull'illegittimità della valutazione nella parte in cui non ha attribuito alcuna rilevanza alle pubblicazioni scientifiche del Dott. Latino.*

**1.** La graduatoria impugnata è altresì illegittima nella parte in cui non ha valutato la produzione scientifica del Dott. Latino e in particolare i molteplici articoli pubblicati sulla rivista "Fisco Oggi", attribuendo così erroneamente un punteggio pari a 0 a tale elemento di valutazione.

**2.** Anche in questo caso occorre preliminarmente ricordare come il Bando abbia previsto l'attribuzione fino a 10 punti per le pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la tematiche tributarie e attinenti l'attività istituzionale dell'Agenzia.

In sede di fissazione dei criteri di valutazione, la Commissione ha chiarito come le produzioni scientifiche rilevanti fossero non solo quelle contenute in pubblicazioni accademiche e di settore, anche quelle contenute in pubblicazioni di carattere divulgativo e di attualità. Non a caso, al fine di chiarire la portata della previsione, la commissione ha indicato come rilevanti anche le pubblicazioni contenute nei quotidiani come il "Sole 24 Ore" e "Italia Oggi".

Nella stessa seduta la Commissione ha comunque chiarito come l'aspetto effettivamente dirimente ai fini della valutazione della produzione scientifica, risiedesse nel fatto che gli scritti fossero stati pubblicati da un editore e diffusi da riviste scientifiche o editori speciali, così andando di fatto ad escludere le pubblicazioni "autoprodotte" dai candidati. Tale chiarimento segue del resto l'indicazioni della giurisprudenza che, in tal senso, è pacifica quando afferma che *"La pubblicazione scientifica è da intendere non come una qualunque*

*riproduzione a stampa dei lavori del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di legge, ma l'opera pubblicata da un editore, che è l'operatore che cura non solo la riproduzione a stampa di un'opera ma anche la sua diffusione tra il pubblico. Lo stampato, anche per la legge nazionale (legge 2 febbraio 1939, n.374 nel testo modificato dal d.lgs.lgt. 31 agosto 1945, n.660 richiamato dal bando) è oggetto distinto dalla "pubblicazione" anche in senso letterale, essendo la sola cosa impressa o riprodotta mediante procedimento di stampa, mentre la pubblicazione è l'opera anche "edita", cioè resa pubblica mediante il mezzo della stampa (per tali concetti, si veda Cons. Stato, VI, 3 marzo 2004, n. 1053 e 22 aprile 2004, n.2364;): perciò, d'abitudine (cioè quando si fa riferimento alle vere e proprie pubblicazioni scientifiche), i lavori non "editi", ma soltanto "stampati" non possono rientrare nel novero delle "pubblicazioni" valutabili (Cons. Stato, VI, 18 dicembre 2007, n. 6536; 26 gennaio 2009, n. 354; 4 ottobre 2013, n. 4910) (Cons. Stato sez. VI, 8.5.2014, n.2360).*

Dunque, in estrema sintesi, seguendo le indicazioni del Bando e della Commissione, una produzione rileva quando:

- a.** tratta la materia tributaria ovvero l'attività istituzionale dell'Agenzia;
- b.** è stata effettivamente pubblicata da un editore su una rivista scientifica ma anche su una di carattere prettamente divulgativo o di attualità.

In tale contesto, rimane del tutto ininfluenza la pubblicazione fosse cartacea ovvero su internet.

**3.** Sulla scorta di tali premesse, diviene agevole dimostrare l'illegittimità della valutazione della Commissione che non ha considerato le pubblicazioni del Dott. Latino sulla rivista "Fisco Oggi".

Infatti, gli articoli indicati e allegati dal ricorrente riguardavano questioni di diritto processuale tributario e dunque la materia tributaria: il che, come è evidente, soddisfa inequivocabilmente il primo requisito.

**Gli articoli del Dott. Latino soddisfano anche il secondo requisito, atteso che sono stati editi dalla rivista telematica "FiscoOggi". Si tratta di una rivista regolarmente registrata (Tribunale di Roma il 19.9.2001 con n. 405/2001) edita da un editore (la stessa Agenzia delle Entrate) e destinata alla diffusione.**

In tale contesto, non deve fuorviare il fatto che la rivista "Fisco Oggi" non abbia un carattere strettamente scientifico ovvero accademico. Essa ha infatti una natura comunque divulgativa e di attualità, assimilabile a quella del Sole 24 ore ovvero a quella di Italia Oggi: proprio la Commissione, nella seduta del 10.2.2016 ha esteso la portata della categoria "*pubblicazioni scientifiche e accademiche*", aprendo a produzioni contenute su pubblicazioni di carattere divulgativo, spiegando in tal senso come fossero ritenuti rilevanti gli articoli contenuti sul Sole 24 ore e su Italia Oggi.

Pertanto, come questi due ultimi quotidiani, anche Fisco Oggi rileva ai fini del concorso *de quo* e gli articoli ivi contenuti dei candidati devono essere valutati nella categoria "*pubblicazioni scientifiche ed accademiche*".

**Una diversa interpretazione porterebbe alla paradossale conclusione che l'agenzia delle Entrate considererebbe la sua stessa rivista "Fisco Oggi" di rango (e dunque di qualità) nettamente inferiore a quotidiani come il Sole 24 ore e Italia Oggi**, tanto che gli articoli ivi contenuti non sarebbero considerati rilevanti ai fini del concorso diversamente da quelli contenuti nelle due succitate riviste.

Detto in altri termini: la scelta di considerare come aventi rilievo "scientifico" contributi pubblicati su alcune riviste di settore, comunque a carattere divulgativo (Il Sole 24 ore e Italia Oggi) e non altre (Fisco Oggi) appare priva di qualunque connessione con criteri oggettivi, finendo per rivelarsi come una illegittima ed incomprensibile scelta del tutto arbitraria, oltre che contraddittoria e incomprensibile.

In tale contesto, la motivazione fornita dalla commissione non aiuta: limitandosi a dire che quanto dichiarato dal candidato "*non risulta conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione*" (criteri illegittimi, per quanto sopra rilevato) non spiega le ragioni di tale valutazione, impendendo di comprendere le ragioni stesse. Il che inficia il provvedimento anche per via della carente motivazione.

Da qui, la palese illegittimità della valutazione della Commissione (nonché, a monte, dell'irragionevole criterio adottato) che non ha attribuito al dott. Latino l'ulteriore punteggio di 0,45 ( $0,5 * 9$ ) per le pubblicazioni prodotte: tali pubblicazioni contenute su Fisco Oggi hanno lo stesso valore di altre pubblicazioni contenute sul Sole 24 ore e su Italia Oggi e pertanto, come

quest'ultime, devono essere valutate ai fini del concorso e consentire di conseguire il relativo punteggio.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

1. Quanto al *fumus* si rinvia ai motivi in diritto.

2. Circa il *periculum*, considerato come il potenziale miglioramento della posizione in graduatoria del ricorrente potrebbe determinare la chiamata dello stesso tramite scorrimento in favore di soggetti "idonei", si ritengono sussistere i presupposti per una misura cautelare ex art. 55, co. 10, c.p.a. con la fissazione "a breve" dell'udienza di merito e ciò anche nell'interesse dell'Amministrazione ad una definizione del contenzioso prima che possa ingenerarsi una situazione di confusione in ordine alla individuazione dei soggetti da chiamare in futuro (in altri termini, ove le chiamate degli idonei dovessero avvenire allorquando il presente ricorso non sarà ancora definito nel merito, resterebbe in capo alla P.A. una non auspicabile condizione di "precarietà" in ordine all'assetto della graduatoria).

Oltre a ciò, si rimette al prudente apprezzamento del Collegio, nella presente fase cautelare, anche la possibilità di adottare una misura cautelare a carattere propulsivo, volta al riesame di quelle valutazioni che, come evidenziato nel ricorso, paiono essere macroscopicamente errate e, quindi, rettificabili su *remand* di codesto TAR adito.

Infine, sempre rimesso si rimette al prudente apprezzamento del Collegio, nella presente fase cautelare, anche la possibilità di adottare una misura cautelare che congeli un posto da dirigente per il Dott. Latino, anche al fine di evitare che l'accoglimento del presente ricorso possa creare un serio problema organizzativo in capo all'Agenzia delle Entrate: infatti, nel momento in cui gli saranno assegnati i punti illegittimamente sottratti e potrà salire in graduatoria, il Dott. Latino potrà legittimamente occupare una posizione di dirigente, nel frattempo è stata assegnata ad un altro concorrente: per l'effetto, anche quest'ultimo dovrà spostarsi in un'altra sede occupata da un altro, innescando così un meccanismo a catena, tale da pregiudicare non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che fruisce dell'attività degli stessi

Da qui, la necessità di un provvedimento cautelare che, nelle more del giudizio, imponga all'amministrazione resistente di ricalcolare il punteggio del Dott. Latino

e riformulare la graduatoria alla luce dei rilievi sollevati nel presente ricorso, così potergli consentire di accedere con riserva al posto disponibile in base al suo nuovo posizionamento in graduatoria, ovvero qualsiasi altra misura ritenuta idonea, ivi compresa quella congelamento di un posto, allo scopo di limitare il pregiudizio che il Dott. Latino e la stessa Amministrazione potrebbero subire nelle more del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Dott. Alfonso Latino, come in epigrafe rappresentato e difeso insiste per l'accoglimento del ricorso proposto e dunque per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese di giudizio.

Con ogni salvezza.

Ai fini del d.p.r. 115 del 2002 e s.m.i., il valore del contributo unificato è pari ad € 650,00.

Roma, 28 settembre 2021

Avv. Francesco Lanatà

Avv. Andrea Di Leo